



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: vigili@comunecivitelladeltronto.it
PEC: vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Protocollo n. 003425
Civitella del Tronto lì 15 Aprile 2022
Procedimento n.00906
ORDINANZA N. 32

ORDINANZA DI REVOCA DELLE ORDINANZE N. 34 CDS DEL 07.05.2021 E N. 38 CDS DEL 07.05.2021 EMESSE PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL BORGO DI CIVITELLA DEL TRONTO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO.

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE

Visto il “POR-FERS ABRUZZO 201472020 ASSE X – Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico “ Consolidamento della parete rocciosa a ridosso del centro storico;

Vista Ordinanza n. 34 del 3 maggio 2021, prot. 4588, emanata a seguito della richiesta avanzata dalla ditta Edil Strade S.r.l. pervenuta in data 30.04.2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n.0004583 in data 03.05.2021, tendente ad ottenere il divieto di transito e di sosta, per motivi di sicurezza, nel tratto di strada a ridosso dell’arrampicata, nel Centro Storico di Civitella del Tronto per poter proseguire con il disaggio, la pulizia e la messa in sicurezza della Parete Rocciosa, per i giorni dal 04 al 07 Maggio 2021;

Vista l’ulteriore Ordinanza n. 38 del 7 maggio 2021, prot. 4790, per il divieto di transito e di sosta ininterrotto, per motivi di sicurezza, nel tratto di strada a ridosso dell’arrampicata, nel Centro Storico di Civitella del Tronto per poter proseguire con il disaggio, la pulizia e la messa in sicurezza della Parete Rocciosa, dal 07 Maggio 2021 a fine lavori;

Vista la PEC della Ditta Edistrade S.r.l. del 14 Aprile 2022, assunta al protocollo dell’Ente al n. 3408 del 15 Aprile 2022, con la quale si comunica che i lavori che interessavano la chiusura della strada antistante la Rupe sono stati ultimati;

Ritenuto poter adottare, con relativa ordinanza, la revoca del divieto di transito su tutto il Viale della Battaglia di Bosco Martese;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all’albo pretorio;

Visti l’art. 5, 3°, l’articolo 6, 4° let. b), l’art. 7, 3°, l’art. 37, 3° e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto l’articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale del 20.05.2019 prot. 0004440 di nomina quale Responsabile dell’Area Vigilanza;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

ORDINA

La revoca Ordinanza n. 34 del 3 maggio 2021 e Ordinanza n. 38 del 7 maggio 2021;

Di ripristinare la normale circolazione veicolare e pedonale come precedentemente normato;



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: vigili@comunecivitelladeltronto.it
PEC: vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Demanda

- Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
- Alla ditta Edil Strade S.r.l. la rimozione della segnaletica di interdizione dell'area interessata;

Avverte

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.,

Avverte altresì

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Vice Comandante Corpo di Polizia Locale
M.llo. Emilia Di Luigi

